



COMUNE DI SELARGIUS

Città Metropolitana di Cagliari

Regolamento per la disciplina

**del Canone di Occupazione
del Canone Pubblicitario
del Canone mercatale**

di cui alla L. 160/2019 – articolo 1 – commi 816-847

APPROVATO CON DCC N. 79/2020

MODIFICATO CON DCC N. 9/2023

COMUNE DI SELARGIUS – AREA 02

INDICE

1. Oggetto del Regolamento
2. Presupposto
3. Soggetto obbligato
4. Istanza per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni
5. Revoca e rinuncia della concessione o autorizzazione
6. Gestione finanziaria
7. Occupazioni e pubblicità permanenti e temporanee
8. Occupazioni e pubblicità abusive
9. Dichiarazione
10. Richiamo al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari
11. Criteri per la determinazione delle tariffe
12. Tariffa per le occupazioni e per la pubblicità permanenti e temporanee
13. Classificazione delle strade
14. Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
15. Canone su passi carrabili
16. Divieti
17. Affissioni pubbliche
18. Canone di Occupazione nei Mercati
19. Maggiorazioni
20. Riduzioni
21. Esenzioni
22. Pagamento del Canone
23. Attività di recupero di pagamenti irregolari
24. Ravvedimento operoso
25. Provvedimenti sanzionatori e definizione agevolata
26. Rateizzazione provvedimenti
27. Compensazione crediti/debiti
28. Rimborsi
29. Compiti di vigilanza della Polizia Locale
30. Entrata in vigore
31. Norme transitorie e finali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. A decorrere dal 2021 sono istituiti nel Comune di Selargius:
 - a. il **Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**, così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019, in sostituzione del COSAP - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni.
 - b. il **Canone mercatale** per la concessione dell'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come disciplinato dai commi da 837 a 846 dell'articolo 1 della legge 160/2019, in sostituzione del COSAP - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, della TARIG – Tassa rifiuti giornaliera.
2. Il presente Regolamento disciplina altresì il Servizio delle Pubbliche Affissioni.

Art. 2 – Presupposto

1. Il presupposto del Canone si individua:
 - a) Nell'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico (ad esclusione delle occupazioni soprastanti realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile) e degli spazi ed aree private soggette a diritti demaniali (ad esempio strade vicinali soggette a pubblico passaggio).
 - b) Nella diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari, da chiunque effettuata a qualunque titolo tranne i casi di esenzione, mediante impianti installati:
 1. su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
 2. su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;
 3. all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica tesi a promuovere la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 3 - Soggetto obbligato

1. Il Canone di Occupazione è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio; nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, sono tutti obbligati in solido al pagamento del canone.

2. Il Canone Pubblicitario, in via principale, è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. È solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità o ancora il soggetto pubblicizzato.
3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio

Art. 4 - Istanza per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni.

1. Salvo i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti comunali, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza avere ottenuto la concessione e avere pagato il relativo canone.
2. Chiunque intenda occupare il suolo pubblico deve farne richiesta formale al Comune.
3. Gli uffici comunali di seguito elencati sono competenti al rilascio delle concessioni/autorizzazioni secondo quanto disposto dai loro rispettivi regolamenti, previa verifica del pagamento del canone da parte del richiedente quantificato dall'ufficio tributi:
 - a) Ufficio Edilizia privata: occupazioni suolo pubblico per lavori edili e installazioni impianti pubblicitari;
 - b) Ufficio Attività Produttive: occupazioni suolo pubblico per l'esercizio del commercio e assegnazioni dei posteggi ricorrenti presso i mercati;
 - c) Ufficio Polizia Locale: passi carrabili; assegnazioni dei posteggi giornalieri nelle aree destinate al commercio in forma ambulante; tutte le altre occupazioni non comprese nei punti precedenti.

Art. 5 - Revoca e rinuncia della concessione o autorizzazione.

1. Nel caso in cui il titolare della concessione o autorizzazione, essendo in difetto con il pagamento del relativo canone, non provveda a regolarizzare il pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento di messa in stato di mora da parte dell'Ufficio Tributi, oppure nel caso di gravi violazioni delle norme stabilite dal presente regolamento, l'ufficio che ha rilasciato la concessione o autorizzazione avrà titolo per procedere alla loro revoca.
2. In caso di revoca o sospensione per motivi di interesse pubblico, si procederà alla restituzione del canone pagato in eccesso, dal giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio pubblico occupato, o della rimozione dell'impianto pubblicitario, fino all'ultimo giorno al quale il pagamento si riferiva.

3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione o della autorizzazione per colpa del concessionario o dell'autorizzato, il Comune provvederà a trattenere il canone pagato a titolo di penale.
4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.
5. Nel caso di rinuncia alla concessione di occupazione, se questa non è ancora iniziata, si ha diritto alla restituzione del canone eventualmente versato. Se invece l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

Art. 6 - Gestione finanziaria

1. Le attività di quantificazione e riscossione del Canone vengono svolte ordinariamente da parte dell'Ufficio Tributi comunale.
2. A tal fine, l'Ufficio Protocollo provvede alla trasmissione delle istanze presentate dagli utenti, oltre che all'ufficio di competenza, anche all'Ufficio Tributi per la determinazione del relativo canone.
3. Una volta quantificato il canone, l'Ufficio Tributi procede alla sua trasmissione all'ufficio competente al rilascio della concessione/autorizzazione per la successiva comunicazione all'utente.
4. L'ufficio che ha rilasciato la concessione/autorizzazione procede alla sua trasmissione per conoscenza all'Ufficio Tributi; oppure, in alternativa, quest'ultimo sarà abilitato alla consultazione nei relativi programmi informatici, ai fini dell'aggiornamento delle proprie banche dati.
5. L'ufficio Tributi, in seguito ai controlli effettuati sulla regolarità dei pagamenti, provvede alla trasmissione agli uffici che hanno rilasciato le concessioni/autorizzazioni di un elenco di tutti i contribuenti che non sono in regola, ai fini dei successivi provvedimenti di revoca.

Art. 7 - Occupazioni e pubblicità permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari possono essere permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, a qualsiasi titolo effettuate, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, nonché la diffusione di messaggi pubblicitari, che abbiano durata non inferiore all'anno.
3. Sono temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari di durata inferiore all'anno.

4. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui concessioni o autorizzazioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, e che si ripetono, incluse le occupazioni di aree per lo svolgimento di mercati ambulanti.

Art. 8 - Occupazioni e pubblicità abusive.

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate, ai soli fini del pagamento del canone, a quelle autorizzate con regolare atto di concessione e/o autorizzazione.
2. Le occupazioni e le pubblicità abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Le occupazioni e le pubblicità abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
4. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione, oppure effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Art. 9 – Dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Per ciò che concerne la diffusione di messaggi pubblicitari, il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; il comune procederà al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del canone dovuto; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro le date di scadenza previste, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro i medesimi termini.

COMUNE DI SELARGIUS – AREA 02

5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità effettuata con insegne e cartelli, locandine, targhe, stendardi e simili, nonché quella con veicoli, si presume effettuata con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal trentesimo giorno precedente a quello in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 10 - Richiamo al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

1. Il Piano degli Impianti Pubblicitari è stato adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 102 del 29/11/2011. Ad esso si fa rinvio ai fini dell'individuazione delle posizioni sul territorio comunale ove è consentita l'installazione dei mezzi pubblicitari, delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché del numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie, nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente Regolamento.

Art. 11 - Criteri per la determinazione delle tariffe

1. Le tariffe del Canone di Occupazione sono determinate sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) superficie, espressa in metri quadrati, durata, tipologia e finalità dell'occupazione;
 - c) durata dell'occupazione
2. L'unità minima di tassazione è individuata nel metro quadrato; le superfici superiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al mezzo metro quadrato.
3. Le tariffe del Canone Pubblicitario sono determinate sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;
 - c) tipologia dell'impianto (opaco o luminoso)
 - d) durata del messaggio pubblicitario;
 - e) natura del messaggio pubblicitario (commerciale o meno)
4. L'unità minima di tassazione è di trecento centimetri quadrati; le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, per eccesso al mezzo metro quadrato
5. Per i mezzi bifacciali, ai fini della determinazione della tariffa da applicare, si considera la superficie complessiva di essi; le eventuali maggiorazioni si applicano invece alle singole superfici.
6. Per i mezzi pubblicitari con più di due facce, o aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

7. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
8. Le maggiorazioni delle tariffe a qualunque titolo previste – sia per l'occupazione che per la pubblicità - sono cumulabili e si applicano alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili, tranne nei casi espressamente previsti dal presente regolamento.

Art. 12 - Tariffa per le occupazioni e per la pubblicità permanenti e temporanee.

1. Per le occupazioni e l'esposizione di messaggi pubblicitari permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione e dell'impianto pubblicitario, espressa in metri quadrati.
2. In caso di inizio in corso d'anno dell'occupazione e della diffusione del messaggio pubblicitario di natura permanenti, il canone annuale viene rapportato al periodo di occupazione e di diffusione del messaggio pubblicitario, espresso in giorni.
3. Per le occupazioni e l'esposizione di messaggi pubblicitari temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione e dell'impianto pubblicitario, espressa in metri quadri.
4. In caso di occupazioni di durata inferiore all'intera giornata, il corrispettivo giornaliero viene rapportato alle ore di occupazione.

Art. 13 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del Canone di occupazione di cui all'art. 2, lett. a), nonché del Canone pubblicitario di cui al medesimo art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), le strade e le aree comunali sono suddivise in tre categorie, in ordine decrescente di importanza, così come individuate dal vigente Piano Generale degli Impianti:

Zona A1: Evidenziata in colore arancio nella tavola di Zonizzazione del Territorio comunale. La zona corrisponde alla zona A definita dal vigente PUC.

Zone A2-A3: Individuate cromaticamente nella tavola di Zonizzazione del Territorio comunale, rispettivamente:

- **Zona A2**, in colore azzurro: corrisponde alla restante parte del tessuto denso a carattere prevalentemente residenziale del centro abitato di Selargius.
- **Zona A3**, in colore grigio: è rappresentata dalla parte residua del centro abitato e la frazione di Su Planu. Caratterizzata prevalentemente da insediamenti residenziali di recente edificazione, nonché da nuclei anche sparsi di attività terziarie, commerciali, artigianali ed industriali.

Zona B: Restante parte del territorio comunale e corrispondente al territorio posto esternamente alla delimitazione dei centri abitati. Individuata cromaticamente in colore bianco.

COMUNE DI SELARGIUS – AREA 02

Art. 14 - Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

1. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 % sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 % per la parte eccedente 1000 mq.

Art. 15 - Canone su passi carrabili.

1. Ai fini della quantificazione del Canone, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
3. Per il primo anno di autorizzazione, il canone è quantificato proporzionalmente al periodo di effettiva occupazione.
4. Nel caso di rinuncia al passo carrabile in corso d'anno, non si procede al rimborso delle somme pagate per l'intero anno o frazioni di esso.

Art. 16 - Divieti

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità non conforme alla normativa nazionale e regionale di settore, alle disposizioni regolamentari di carattere urbanistico, a quanto previsto dal presente Regolamento e al Piano Generale degli Impianti.
2. È vietata qualsiasi forma di pubblicità al di fuori dagli spazi previsti dal Piano Generale degli Impianti e con modalità differenti da quelle indicate in esso e nel presente Regolamento.
3. È vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
4. È vietato immettere volantini, dépliant e qualsiasi altro tipo di materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e gli androni delle abitazioni private, sui parabrezza e lunotti delle autovetture, sia in area pubblica che in area privata ad uso pubblico, nonché su tutti gli altri tipi di veicoli. La distribuzione del materiale pubblicitario potrà avvenire esclusivamente mediante consegna a mano o deposito esclusivamente all'interno delle cassette postali.
5. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non pregiudichi la sicurezza stradale.
6. Per motivi di sicurezza, è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari sui sostegni della pubblica illuminazione e su qualunque sostegno portante impianti di trasmissione dell'energia.

Art. 17 - Affissioni Pubbliche

1. Ai sensi della Legge 160/2019, art. 1, comma 836, con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.lgs. 507/1993.
2. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nel sito internet istituzionale.
3. Il Comune garantisce in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
4. Per manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali si intendono i seguenti:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato ed enti pubblici territoriali e che non rientrano tra le attività istituzionali degli stessi o la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
5. La gestione del Servizio delle Affissioni Pubbliche viene ordinariamente espletata dal Comune. Qualora quest'ultimo lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, essa può essere affidata a soggetti esterni qualificati.
6. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, stabilita nella misura minima di mq 16/1000 abitanti, è ripartita come appresso:
 - b) il 50% è riservata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
 - c) il 50% è destinata alle affissioni di natura commerciale;
7. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
8. Con delibera di Giunta Comunale è stabilita la tariffa base per l'affissione di ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100, per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa base è maggiorata del 50 per cento.
9. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

10. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in un registro cronologico.

11. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; su richiesta del committente, il comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

12. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. Il comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

13. Il Comune comunica altresì al committente per iscritto l'eventuale mancanza di spazi disponibili.

14. Nei casi previsti dai due commi precedenti, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate.

15. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

16. Il comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati con quelli dati in sostituzione dal committente; e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

17. Le disposizioni previste per il Canone Pubblicitario si applicano, per quanto compatibili, anche alle affissioni pubbliche.

Art. 18 - Canone di Occupazione nei Mercati.

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

2. Il canone è determinato dal comune in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

3. Le tariffe sono frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.

4. Le occupazioni sono permanenti se effettuate con strutture fisse al suolo per l'intero anno solare; sono temporanee se si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare.

5. Per le occupazioni nei mercati, da parte dei titolari di concessione, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale sono applicate le riduzioni previste dall'art. 20, comma 2, lett. b) e d) del presente Regolamento.

6. Gli importi dovuti sono riscossi secondo le modalità previste dall'art. 22 del presente Regolamento.

Art. 19 - Maggiorazioni

1. Le maggiorazioni previste dal presente articolo per l'occupazione e la pubblicità, effettuate anche abusivamente, sono sempre cumulabili e si applicano alla tariffa base.
2. Le tariffe base sulle seguenti occupazioni permanenti possono essere maggiorate, con provvedimento della Giunta, fino alle seguenti misure massime:
 - a) 150% per occupazioni con chioschi e edicole (e con altre strutture fisse al suolo per attività commerciali)
 - b) 100% per occupazioni diverse da quelle con chioschi e simili, comportanti posa in opera di strutture fisse al suolo.
3. Le tariffe base per le seguenti tipologie di diffusione di messaggi pubblicitari possono essere maggiorate, con provvedimento di Giunta, fino alle seguenti misure massime:
 - a) 100%: pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata;
 - b) 100%: pubblicità di superficie superiore ai 9 metri quadrati;
 - c) 150%: pubblicità effettuata nelle seguenti località: Via Nenni, Via Del Lavoro, Via Roma, Via Trieste, Via I Maggio, Via Manin, Via Istria, Via San Martino, Via San Lussorio, Via Gallus, Via Parigi, Via Della Resistenza, Via Bixio, Via Lorenzo De' Medici, Via Ariosto, Via Peretti, Via Pier della Fantasca, Piazzale Alessandro Ricchi (Parcheggio Ospedale Brotzu), Piazza M.M. Boiardo.

Art. 20 - Riduzioni

1. Le riduzioni previste dal presente articolo non sono cumulabili, tranne nei casi specificamente previsti, e non si applicano in caso di occupazione e di pubblicità abusive.
2. Le tariffe base del Canone di Occupazione sono ridotte nelle seguenti misure:
 - a) 50%, per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, religiose, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
 - b) 50%, per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente
 - c) 50%, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - d) 50%, per le occupazioni temporanee che superano i 15 giorni;
 - e) 80%, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;
 - f) 90% per le occupazioni stagionali comprese da 90 a 180 giorni effettuate da chioschi, bar, ristoranti, pubblici esercizi e imprese di pubblico servizio in genere, commercianti e artigiani alimentari.
3. Le riduzioni previste alle lettere a), b), c) del comma 2 sono singolarmente cumulabili con quella prevista alla lettera d), e si applicano sul prodotto finale.

4. Le tariffe base del Canone Pubblicitario sono ridotte delle seguenti percentuali:
- a) 50% per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) 50% per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 21 - Esenzioni

1. Sono esenti dal Canone di Occupazione:

- a) Le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, realizzate da organizzazioni/associazioni, senza scopo di lucro, alle quali aderisce il Comune, non comportanti attività commerciale;
- b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
- c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), di cui all'articolo 10 del D.lgs. 460/1997, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- f) le occupazioni occasionali che non si protraggono per più di tre ore, il cui importo non sia comunque superiore al minimo esigibile di € 5,00 di cui all'art. 24 del presente Regolamento;
- g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- h) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- i) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- j) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- k) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- l) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- m) le occupazioni con tende, o simili, fisse o retrattili;
- n) le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato;

COMUNE DI SELARGIUS – AREA 02

- o) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- p) Le occupazioni di aree cimiteriali
- q) i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti.

2. Sono esenti dal Canone Pubblicitario:

- a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- d) I messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) I messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- j) I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dalle associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle costituite in società di capitali senza fine di lucro, di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- k) Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
- l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

Art. 22 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone è effettuato prima del rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, nei seguenti modi:
 - direttamente presso la Tesoreria comunale
 - attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune
 - attraverso la piattaforma pagoPA.
2. La scadenza in unica soluzione per il versamento del canone è fissata al 31 marzo di ogni anno.
3. È ammessa la possibilità del versamento in 3 rate trimestrali anticipate (con scadenza 31 marzo; 30 giugno, 30 settembre), qualora il totale da pagare sia superiore a € 200,00 per il Canone di Occupazione e di € 1.500,00 per quello pubblicitario.
4. Gli operatori commerciali, non titolari di posteggio fisso presso i mercati, devono versare il canone all'atto della concessione del posteggio all'incaricato della riscossione presso il mercato, che rilascerà apposita ricevuta, pena la mancata assegnazione dello stesso posteggio per la giornata mercatale.
5. Non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a € 5,00.
6. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, il canone verrà richiesto ai soggetti obbligati con apposita comunicazione nella quale verranno indicate le scadenze di pagamento.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 23 – Attività di recupero di pagamenti irregolari e rimborsi

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione o autorizzazione, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% dell'ammontare del canone, o dell'indennità in caso di occupazione o pubblicità abusiva, prevista dall'art. 1, comma 821, lett. g) della Legge 160/2019, ferme restando le sanzioni stabilite dal Codice della Strada agli

articoli 20, commi 4 e 5, e 23, del D.lgs. 285/1992, irrogate mediante la procedura di cui all'art. 1 c. 792 della L. 160/2019.

2. Sulle somme non versate a titolo di canone sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente, ragguagliato su base giornaliera per ogni giorno di ritardo.
3. Non si procede all'attività di recupero per importi inferiori a € 10,00 per anno d'imposizione (comprensivi di canone, sanzioni ed interessi)

Art. 24 - Ravvedimento operoso

1. L'operatore non in regola con i pagamenti, in analogia alla disciplina applicabile in materia di tributi locali, può utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di contestazione delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
2. Il ravvedimento consiste nel versamento, oltre che del canone, anche delle seguenti sanzioni ridotte:
 - a) 1/8 della sanzione prevista in caso di mancato/insufficiente pagamento), se la regolarizzazione avviene entro il mese successivo a quello di scadenza;
 - b) 1/6 della sanzione prevista in caso mancato/insufficiente pagamento), se la regolarizzazione avviene entro tre mesi da quello di scadenza.
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente a quello del canone non versato, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del tasso legale.

Art. 25 - Provvedimenti sanzionatori e definizione agevolata

1. Le sanzioni e le indennità sono irrogate dal Direttore dell'Area cui appartiene l'Ufficio Tributi mediante emanazione di proprio provvedimento da notificare ai trasgressori.
2. Nel termine di 60 giorni dalla notificazione, è ammessa la definizione agevolata della controversia con il pagamento di un quarto della sanzione o indennità applicate, contestualmente all'intero canone dovuto.

Art. 26 - Rateizzazione provvedimenti

1. A seguito dell'attività di recupero dei versamenti irregolari, il Direttore d'Area a cui appartiene l'Ufficio Tributi può concedere la rateizzazione delle sole entrate patrimoniali liquidate con avvisi di mora esecutivi, ingiunzioni, intimazioni, alle seguenti condizioni:
 - a) presentazione di apposita istanza entro il termine per ricorrere al giudice ordinario o entro 30 giorni dalla notifica della pronuncia dello stesso giudice (cessazione materia del contendere o sentenza di soccombenza);

COMUNE DI SELARGIUS – AREA 02

- b) contestuale adesione all'accertamento, con espressa rinuncia all'impugnazione del provvedimento;
 - c) pagamento per intero delle sanzioni irrogate, degli interessi liquidati e delle spese addebitate;
 - d) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
 - e) corresponsione degli interessi al tasso legale corrente ~~aumentato di 2 (due) punti percentuali~~, con maturazione giornaliera decorrente dalla data di esigibilità.
2. La dilazione dei tributi liquidati avviene nel modo seguente:
- Da € 200,00 a € 2.000,00 – rate mensili da € 100,00 (massimo 20 mesi)
 - Da € 2.000,01 a € 5.000,00 – rate mensili da € 200,00 (massimo 25 mesi)
 - Da € 5.000,01 a € 6.000,00 – rate mensili da € 240,00 (massimo 25 mesi)
 - Da € 6.000,01 a € 25.000,00 – rate mensili da € 500,00 (massimo 36 mesi)
 - Oltre € 25.000,00 – rate mensili da € 500,00 (massimo di 50 mesi) con prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria

Art. 27 Compensazione crediti/debiti.

1. La compensazione dei crediti per Canone Unico Patrimoniale è consentita solo con debiti relativi allo stesso canone, previa esplicita autorizzazione.
2. Gli operatori non possono autonomamente compensare crediti e debiti, ma devono produrre apposita istanza di rimborso all'ufficio competente.
3. Il Direttore d'Area a cui appartiene l'Ufficio Tributi, nella comunicazione di accoglimento della richiesta, autorizza la compensazione indicando il debito sul quale effettuare il recupero.

Art. 28 - Rimborsi

1. Il soggetto obbligato può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante richiesta formale, entro il termine di anni cinque dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento; il Comune provvede entro i successivi centottanta giorni.
2. Non si procede a **rimborsi** per importi inferiori a **€ 5,00** per anno d'imposizione.
3. Sulle somme rimborsate sono riconosciuti gli interessi nella misura del saggio legale vigente, ragguagliato su base giornaliera per ogni giorno di ritardo.

Art. 29 - Compiti di vigilanza della Polizia Locale

1. Il Comando di Polizia Locale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'ufficio tributi le forme di occupazione e di diffusione di messaggi pubblicitari realizzate in difformità alle sue disposizioni e a quelle dettate dal Codice della Strada.

Art. 30 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Art. 31 – Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01.01.2021.
2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del COSAP e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità relativamente alle annualità pregresse.